Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:	
	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
X	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
	Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
	Sottoscritta Daniela Lucernoni, in qualità di Capogruppo dei CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO SS di Civitavecchia e per conto degli ATTIVISTI DEL M5S di Civitavecchia
	PRESENTA
ai s	sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al
	Piano/Programma, sotto indicato
X	Progetto, sotto indicato
rel	ocedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ativa al Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica rrevaldaliga Sud – proponente: Tirreno Power S.p.A.
00	GGETTO DELLE OSSERVAZIONI
	Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali) Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
	<i>,</i>
	Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
AS	ambientali) Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Monitoraggio ambientale
Altro

TESTO DELL' OSSERVAZIONE: Si allega al presente modulo il testo delle osservazioni presentate dai Consiglieri comunali gruppo M5S Civitavecchia e dagli Attivisti M5S Civitavecchia e relative alla Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud – proponente: Tirreno Power S.p.A.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Testo delle osservazioni elaborato dai Consiglieri comunali del gruppo M5S di Civitavecchia e dagli Attivisti del M5S di Civitavecchia

Luogo e data Civitavecchia 22/01/2021

La dichiarante

Docksficera

Consiglieri comunali gruppo M5S Civitavecchia e Attivisti M5S Civitavecchia: Osservazioni relative alla Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud – proponente: Tirreno Power S.p.A.

ASPETTI PAESAGGISTICI - Assoluta incompatibilità con il PTPR. Impossibilità di deroga.

1. Premessa.

Il "Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud", consiste nell'installazione all'interno della Centrale di un nuovo gruppo a Ciclo Combinato (CCGT - Combined Cycle Gas Turbine), denominato TV7, alimentato a gas naturale, una "nuova installazione" ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. I-sexies) del dlgs 152/2006 e un intervento di "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001.

La Centrale Termoelettrica esistente è composta da 2 gruppi di generazione a ciclo combinato, entrambi alimentati a gas naturale, denominati TV5 e TV6, mentre il progetto prevede **l'installazione nell'area della Centrale di un nuovo gruppo**, denominato TV7, da circa 900 MWe, alimentato a gas naturale, composto da un turbogas classe "H" da circa 600 MWe, un generatore di vapore a recupero dotato di sistema catalitico di abbattimento degli NOx, una turbina a vapore da circa 300 MWe e un condensatore raffreddato ad acqua mare.

Il progetto prevede che il nuovo gruppo sia installato negli spazi attualmente occupati dal gruppo dismesso TV4 del quale, si badi bene, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000140 del 05/04/2011 è stato prescritto lo **smantellamento e lo sgombero della relativa aerea** e per questo motivo a maggior ragione si tratta a tutti gli effetti di una nuova installazione e di un intervento di nuova costruzione.

Si tratterebbe, quindi, non di un intervento di "ristrutturazione" della centrale esistente, ma della costruzione di una nuova e ulteriore centrale termoelettrica che andrebbe ad affiancarsi, per un numero imprecisato di anni, all'impianto esistente, con un impatto sul paesaggio indubbiamente significativo.

Ai fini della tutela del paesaggio e della compatibilità con il PTPR, a nulla rilevano, peraltro, le considerazioni del proponente, espresse nello SIA e in altri elaborati, circa il fatto che il nuovo gruppo non consumerebbe nuovo suolo poiché sarebbe installato nelle aree disponibili all'interno del sito rese disponibili dalla preliminare dismissione e demolizione dell'ex unità TV4, dovendosi unicamente considerare le valutazioni effettuate, nell'ambito di una co-pianificazione pluriennale, dalle autorità competenti, Regione Lazio e MiBACT, definitivamente trasferite nel PTPR, adottato nel 2007.

2. Assoluta incompatibilità del progetto con il PTPR.

Si rileva l'assoluta incompatibilità del progetto con il regime di tutela disposto per l'area in questione dal PTPR, nella versione attualmente vigente, cioè quella adottata dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007. Come è noto, infatti, la versione del PTPR approvata con la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2020 (utilizzata come riferimento progettuale dal proponente e che pure nelle fattispecie considerate nelle presenti osservazioni non si discostava dalla versione adottata nel 2007) è stata annullata con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020. A seguito di detta sentenza la Regione Lazio ha emesso la Direttiva n. 1056599 del 03/12/2020 in merito alla disciplina paesaggistica da applicare. In estrema sintesi, attraverso la

citata direttiva e l'allegata nota prot. 31600-P del 02.12.2020 dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, la Regione Lazio ha chiarito che, dopo l'annullamento del PTPR di cui alla deliberazione n. 5/2019 da parte della Consulta, allo stato attuale e fino alla nuova approvazione del PTPR trovano applicazione le disposizioni del PTPR adottato nel 2007 in concorso con le previsioni dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "e ciò, operativamente, secondo il consueto principio valido in materia paesaggistica, il quale determina l'applicazione della misura più restrittiva tra quelle concorrenti".

Dal confronto tra la sottostante figura 1 e le successive figure 2 e 3, si può verificare come l'area di progetto della nuova centrale a gas ricada, pressoché integralmente, all'interno di un articolato sistema di vincoli paesaggistici, alcuni dei quali impediscono in maniera insormontabile l'autorizzazione e la realizzazione dell'impianto.




Figura 1: Stralcio Figura 1a dello SIA

In particolare, per quanto riguarda i vincoli dichiarativi, sull'area in questione vigono le **dichiarazioni di notevole interesse pubblico**, ai sensi dell'articolo 136, comma 1 del Dlgs 42/2004, **di cui ai DDMM 26 marzo 1975 e 22 maggio 1985** e, di conseguenza, l'applicazione dell'**art. 8 delle Norme del PTPR adottato**.

Per quanto riguarda i vincoli ricognitivi, all'area di progetto si applicano le disposizioni dell'art. 41 "Protezione zone di interesse archeologico" delle Norme PTPR adottato e, soprattutto, dell'art. 33 "Protezione delle fasce costiere marittime" delle Norme PTPR adottato che stabilisce un indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq. In riferimento al regime di tutela disposto dal citato articolo 33 per la fascia costiera marittima, il proponente nemmeno può beneficiare delle deroghe previste, al comma 9, per le "opere pubbliche". La nuova centrale termoelettrica a gas progettata da Tirreno Power S.p.A, infatti, non è un'opera pubblica, in quanto iniziativa imprenditoriale di un soggetto privato e non realizzata da o per conto della mano pubblica e, soprattutto, non è, con tutta evidenza, un'opera "la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri", come tassativamente previsto dal comma 9 del citato articolo 33.

In relazione, infine, alla classificazione dei "Paesaggi" di cui alla **Tavola A del PTPR**, l'area di progetto relativa alla nuova centrale a gas ricade, in massima parte, nel "Paesaggio Naturale" con conseguente applicazione dell'art. 21 delle Norme PTPR adottato, per effetto del quale non sono consentiti "Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto

territoriale". È appena il caso di rilevare come tale classificazione nell'ambito del sistema del Paesaggio Naturale sia pienamente coerente con i valori tutelati dai citati vincoli dichiarativi e ricognitivi, anche in considerazione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'attività previsto dalla normativa di settore per tale genere di impianti industriali.

Qualora, secondo le disposizioni della citata direttiva regionale n. 1056599 del 03/12/2020. si ritenessero maggiormente restrittive, ai fini della tutela del paesaggio, le previsioni dell'art. 21, comma 1, della L.R. 24/98, il progetto in esame sarebbe comunque vietato, in quanto secondo tale norma nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, quali i sopra richiamati DDMM 26 marzo 1975 e 22 maggio 1985, "sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo".




Figura 2: Stralcio Tavola B PTPR adottato




Figura 3: Stralcio Tavola A PTPR adottato

3. Impossibilità di derogare alle previsioni del PTPR.

A pag. 11 dell'"Allegato F: Relazione Paesaggistica" dello SIA, **lo stesso proponente è costretto ad ammettere l'applicabilità** delle norme di tutela del Paesaggio Naturale e, in

particolare, dell'art. 21 delle Norme del vigente PTPR, con il conseguente divieto di realizzazione della nuova centrale elettrica.

Tirreno Power S.p.A, tuttavia, ritiene erroneamente di potere richiedere e ottenere una specifica deroga, secondo quanto previsto dall'art. 18 ter, co.1 lett. b-ter della L.R. 24/1998, che così recita: "1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:

... omissis...

b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;".

Al contrario <u>le previsioni del PTPR</u>, nel caso specifico le disposizioni relative al "Paesaggio Naturale" di cui al citato articolo 21, <u>non sono suscettibili di deroga</u>. È di tutta evidenza, infatti, l'insanabile contrasto tra la citata norma regionale invocata dal proponente e le disposizioni dell'art. 145, comma 3 del Dlgs 42/2004, ovvero: "<u>Le previsioni dei piani paesaggistici</u> di cui agli articoli 143 e 156 <u>non sono derogabili da parte</u> di piani, programmi e <u>progetti nazionali o regionali di sviluppo economico</u>... omissis...".

L'inderogabilità, anche in presenza di norme di livello regionale di senso difforme, delle previsioni del Piano Paesaggistico sancita dal citato art. 145, comma 3, che discende dall'art. 9 della Costituzione ed è stata codificata, nell'ambito delle competenze attribuite in via esclusiva dall'art. 117, dal Legislatore statale, è stata, peraltro, recentemente evidenziata dal Governo nel ricorso n. 46 del 6 maggio 2020 per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1.

4. Conclusioni

Il "Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud" è assolutamente incompatibile con l'indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq sancito dall'art. 33 "Protezione delle fasce costiere marittime" delle Norme del PTPR adottato e attualmente applicabile.

La realizzazione dell'opera <u>non è consentita</u> ai sensi dell'art. 21, relativo al sistema del "Paesaggio Naturale", delle Norme del PTPR adottato e attualmente applicabile.

Sarebbe palesemente illegittimo, per violazione dell'art. 145, comma 3 del Dlgs 42/2004, oltre che degli articoli 9 e 117 della Costituzione, il ricorso alla deroga prevista dall'art. 18 ter, co.1 lett. b-ter della L.R. 24/1998.

Qualora, nelle more dell'approvazione del nuovo PTPR, si considerassero più restrittive, rispetto a quelle del PTPR adottato, le previsioni dell'art. 21, comma 1, della L.R. 24/98, il progetto in esame sarebbe comunque vietato, in quanto secondo tale norma nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, quali i sopra richiamati DDMM 26 marzo 1975 e 22 maggio 1985, "sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo".

In considerazione di quanto sopra osservato, si chiede pertanto a codesta Autorità Competente di prendere atto, per quanto riguarda la tutela del paesaggio, della sostanziale improcedibilità dell'istanza o comunque di esprimere parere negativo in merito al Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud.

ASPETTI SANITARI - Assoluta incompatibilità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti tese a contrastare lo stato di sofferenza sanitaria della popolazione locale correlato al pesante carico ambientale

1. Premessa.

Il **gas è una fonte fossile** la cui combustione produce anidride carbonica, gas dal noto effetto climalterante a livello globale. Inoltre, ancor prima della combustione, l'uso del gas comporta emissioni di metano lungo la filiera di produzione e di distribuzione, il cui effetto in termini di riscaldamento dell'atmosfera, a parità di concentrazione, è decine di volte superiore a quello dell'anidride carbonica. La **combustione di gas** comporta anche altre emissioni inquinanti, in particolare di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ammoniaca e polveri sottili, che incidono sulla qualità dell'aria a livello locale, determinando **inevitabili ricadute negative di tipo sanitario**. Questa evidenza assume connotati ancor più gravi se si considera che la situazione ambientale della Città di Civitavecchia, nella quale si andrebbe ad inserire il progetto in oggetto, è meritevole di particolare attenzione e che tale evidenza è stata constatata nell'ambito del decreto V.I.A. n. 680 del 2003 nel quale non a caso si raccomandava per il futuro una "**politica di contenimento del carico inquinante"**.

2. Studi ed indagini epidemiologici.

Lo stato di **sofferenza sanitaria della popolazione locale**, correlato al pesante carico ambientale, è stato registrato sin dagli anni Ottanta da diversi studi ed indagini epidemiologiche effettuate dalle ASL RM F, per competenza, e dall'ASL RM E, come struttura di riferimento per l'epidemiologia della Regione Lazio, tra gli ultimi la "Valutazione Epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella" redatta dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio pubblicata nel febbraio del 2012, attesta che la popolazione residente nel comune di Civitavecchia nel periodo 2006-2010 presenta un quadro di **mortalità** per cause naturali e per tumori maligni **in eccesso di circa il 10 percento** rispetto alla popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo.

Nello studio "La salute della popolazione di Roma e del Lazio" aggiornato a tutto il 2012, del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E si evidenzia per la città di Civitavecchia, rispetto alle medie regionali, per gli uomini, un tasso **elevato di mortalità per tumore della pleura e infezioni acute all'apparato respiratorio** e per le donne, **un elevato tasso di mortalità per tumore del rene e infezioni acute all'apparato respiratorio**.

A conferma dell'esito delle valutazione epidemiologiche di cui sopra, nel mese di maggio 2016 è stato pubblicato lo studio "Effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla mortalità della popolazione residente a Civitavecchia" condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 ed ARPA Lazio. Lo studio in questione ha valutato le varie fonti inquinanti presenti a Civitavecchia nel corso degli ultimi decenni e ha evidenziato risultati, peraltro coerenti con le indicazioni della letteratura scientifica sugli effetti dell'inquinamento atmosferico, che destano notevole preoccupazione. Non si possono inoltre non citare le conclusioni dello studio: "il comprensorio ha dunque subito effetti sulla salute della popolazione residente ascrivibili ad esposizioni ambientali ed occupazionali avvenute nel passato" e che "proprio perché lo stato di salute risulta oggi compromesso a seguito di esposizioni ambientali dei decenni trascorsi, è indispensabile attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando la esposizione della popolazione a tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio legate agli impianti energetici, al riscaldamento, al traffico stradale e al traffico marittimo".

È sufficiente "interrogare" il nuovo portale "Stato di salute della popolazione residente nella Regione Lazio" per constatare, ad ulteriore conferma degli studi e delle indagini epidemiologiche di cui sopra, che nel Distretto coincidente con il comprensorio civitavecchiese F1 della ASL Roma4 negli ultimi anni c'è un eccesso rispetto alla media regionale di diverse patologie tumorali strettamente correlate all'inquinamento. A titolo di esempio nel periodo 2010-2017 il Distretto F1 della ASL Roma4 si colloca al secondo posto nella regione per incidenza tumorale, dietro soltanto a quello di Colleferro, con un rischio relativo pari a 1,08 (popolazione di riferimento per la standardizzazione Europa 2013). La sede tumorale a maggior incidenza è il "rene e altri organi urinari" che pone il Distretto al primo posto nel Lazio con un rischio relativo pari a 1,17.

Nella **VIS** (**Valutazione di Impatto Sanitario**) allegata alla domanda di VIA relativa all'impianto e più precisamente nell'*"Allegato D: Valutazione di Impatto Sanitario"* non è stata presa in debita considerazione la copiosa e ben nota mole di dati sanitari e studi epidemiologici sopra citati.

3. Conclusioni

La proposta di inserimento, in un contesto ambientale e sanitario compromesso, di una nuova installazione che chissà per quanti anni emetterebbe ogni anno tonnellate di sostanze inquinanti è assolutamente incompatibile con le sopraccitate raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti volte all'applicazione di misure di prevenzione primaria.

Pertanto in merito alla compatibilità ambientale del progetto, in considerazione di quanto sopra osservato, si chiede a codesta Autorità Competente, preso atto dello stato di sofferenza sanitaria della popolazione di Civitavecchia e del comprensorio, come ampiamente documentato dalla letteratura scientifica sopra richiamata, di **esprimere parere negativo in merito al Progetto di realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato nella Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud.**

Consiglieri comunali gruppo M5S Civitavecchia Attivisti M5S Civitavecchia